

Prot. n. 1029/11

24 APR 2020

**IL TRIBUNALE DI RAGUSA- Sezione civile-
E
L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAGUSA**

**PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE
UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA E COLLE-
GAMENTO DA REMOTO ART. 83, lett. h) ed f) D.L. 18/2020**

Il Tribunale di Ragusa - Sezione civile - rappresentato dal Dott. Massimo Pulvirenti, Presidente della Sezione Civile dello stesso Tribunale, espressamente a ciò delegato dal Presidente del Tribunale, Dott. Biagio Insacco, e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del relativo Circondario, rappresentato dall'Avv. Emanuela Tumino Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa;

premessi che

- che l'art. 83 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (in tema di "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare"), in via di conversione in legge, demanda ai capi degli uffici giudiziari l'adozione (per il periodo 16 aprile 2020 - 30 giugno 2020), delle misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico - sanitarie fornite dalle competenti Autorità statali e regionali, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;
- che con la delibera 186 VV 2020 dell'11 marzo 2020 il CSM ha raccomandato l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'Avvocatura;
- che il CSM e CNF hanno predisposto, per il processo civile, dei modelli di protocollo per l'udienza a distanza e per la trattazione scritta e il CNF a sua volta invitato gli Ordini Forensi territoriali ad individuare soluzioni condivise con la Magistratura locale;
- che ciò premesso e con ciò proseguendo nel metodo già proficuamente praticato in questo circondario giudiziario di elaborazione partecipata e condivisa di linee guida di natura organizzativa, le parti concordano anzitutto sull'opportunità che,

[Handwritten signature]

Prot. n. 1029/11

al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con "modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti (art. 83 c. 7 lett. f) d.l. 17 marzo 2020 n. 18) di individuare soluzioni condivise al fine di consentire ai giudici e agli avvocati di avere una modalità operativa di riferimento uniforme idonea ad agevolare l'attuazione concreta dei nuovi strumenti operativi;

-che, inoltre, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa, con delibera del 19.3.2020, ha proposto, per il periodo dal giorno 12 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020, di fissare solo le udienze in cui non è prevista la partecipazione di soggetti diversi dai difensori, con rinvio al periodo post-emergenziale di quelle di raccoglimento delle prove testimoniali, e con priorità per le controversie più risalenti, più volte rinviate per la precisazione delle conclusioni, da tenersi in modalità telematica da remoto, secondo la procedura di cui all'art. 83 comma 7 lettera f) o h) del D.L., al solo fine di consentire la precisazione delle conclusioni definitive e trattene-re la causa in decisione con dimezzamento dei termini ex art. 190 c.p.c. e di anticipare altresì, per il periodo e con le modalità di cui sopra, le sole udienze ex art. 281- sexies c.p.c. già fissate per udienze a lungo termine, in modo da accelerare la fase di decisione;

-che ora le parti convergono sull'utilità di individuare tra le misure organizzative adottabili, nel rispetto della vigente normativa sanitaria emergenziale, quelle che appaiono maggiormente favorevoli, nelle condizioni date, alla gestione delle controversie e a favorire lo smaltimento del contenzioso già definibile allo stato ed ad impedire un ulteriore aggravamento dell'arretrato pregresso pendente presso il Tribunale di Ragusa, nel periodo successivo all'11.5.2020 e fino al 30.06.2020 (salvo proroghe di legge), grazie all'impegno reciproco dell'Avvocatura e della Magistratura del locale Foro e da tenersi presente in sede di emanande linee guida per il detto periodo;

- che tra le possibili misure organizzative il settimo comma del citato art. 83 indica *"l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze"* (lettera d), lo *"svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto"* (lettera f) e *"lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice"* (lettera h);

-che le indicazioni del presente Protocollo si intendono riferite alle cause trattate con il rito ordinario, il rito del lavoro, il rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. e il rito cautelare uniforme. Esse forniscono inoltre una cornice di riferimento per i procedimenti, di giu-

risdizione contenziosa o volontaria, disciplinati da norme speciali, (p. es. quelli in materia di famiglia, procedure concorsuali, esecuzione);

convengono quanto segue:

UDIENZA MEDIANTE DEPOSITO E SCAMBIO DI NOTE SCRITTE IN VIA TELEMATICA

1. Nel periodo di rinvio d'ufficio delle udienze e di sospensione dei termini di cui al d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (siccome prorogati all'11.05.2020 dall'art. 36 del D.L. 23/2020) per i procedimenti civili caratterizzati da urgenza (compresi nelle ipotesi di cui all'art. 83 co. 3 lett a) d.l. citato), nonché in tutti gli altri procedimenti civili che saranno trattati nel periodo successivo fino al 30 giugno 2020, l'udienza mediante scambio di note scritte dovrà essere disposta, **in via preferenziale rispetto alle altre modalità di trattazione**, e salva diversa valutazione del giudice anche alla luce delle istanze delle parti.

Si concorda, altresì, sul fatto che le udienze maggiormente compatibili con il metodo di trattazione scritta di cui sopra sono quelle di precisazione delle conclusioni, di discussione ex art. 281-quinquies e 281-sexies c.p.c., quelle di discussione orale ex art. 429 c.p.c., e, infine quelle di trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., *e, più in generale, quelle relative a procedimenti che possono essere decise allo stato degli atti con la modalità scritta telematica (es i procedimenti in materia di famiglia promossi congiuntamente)* che pertanto, andranno calendarizzate nel periodo 11.5./30.06.2020 preferenzialmente udienze di questa natura, rinviando a data successiva al periodo feriale quelle di natura diversa, fatte salve e anticipando, nei limiti di compatibilità dei singoli ruoli, quelle di cui sopra.

2. Per trattare una udienza con la modalità prevista dall'art. 83, comma 7° lettera h) D.L. 18/2020, le parti concordano nelle seguenti modalità di svolgimento:

il giudice deve emettere apposito provvedimento contenente:

A) la fissazione di specifica data di udienza "virtuale" o "figurata" ex art.83, settimo comma lettera h) D.L. n.18/20, eventualmente diversa da quella già fissata (lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, compatibile anche con il rito del lavoro, si potrà perciò: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una nuova data d'udienza differita rispetto a quella originaria);

B) l'assegnazione alle parti di uno o più termini, per il deposito di una o più memorie.

3. Il provvedimento del giudice che dispone la trattazione mediante scambio di note scritte è depositato e comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria. La cancelleria aggiorna i registri



inserendo tale provvedimento nel fascicolo come "**fissazione nuova udienza trattazione scritta**" (sostituendo quella precedentemente fissata).

3.1. Il provvedimento va comunicato alle parti costituite nel termine di giorni dieci prima rispetto alla udienza come sopra fissata, e alle attività difensiva da svolgersi che si suggerisce essere nei termini di cui infra dall'udienza da svolgersi secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h. del d.d. 18/2020;

3.2. Se l'udienza con trattazione scritta è stata fissata per la trattazione di un procedimento cautelare o di una istanza comunque urgente il giudice dispone che il provvedimento di fissazione udienza con scambio di note sia notificato, a cura della parte istante, a controparte, assegnando all'uopo un termine.

4. I termini assegnati alle parti dovranno essere in ogni caso congrui rispetto all'udienza di cui si tratta, tenuto conto del fatto che la trattazione scritta sostituisce la discussione orale e tenuto conto dei tempi di lavorazione dell'atto della cancelleria. Le note scritte non sono mai sostitutive degli scritti difensivi funzionali all'udienza che viene trattata con questa modalità, pertanto il termine assegnato per il deposito delle note scritte non sostituisce i termini, previsti dalla legge o assegnati dal giudice, per il deposito di scritti difensivi ((p. es. memorie ex art. 183), in quanto tali note tengono luogo della trattazione orale che si sarebbe svolta all'udienza.

4.1. Al fine di consentire il corretto contraddittorio tra assenti, il termine per il deposito delle suddette note verrà così cadenzato:

- I primi fogli di udienza (contenenti solo eventuali istanze o il richiamo delle istanze già formulate nei rispettivi atti costitutivi, e le conclusioni con riferimento ai provvedimenti giudiziali adottabili in quella fase del procedimento) dovranno depositarsi entro le ore **12,00** del quarto giorno feriale antecedente la fissata udienza e le successive eventuali note di replica (contenenti solo eventuali repliche ed opposizioni ai primi fogli di udienza) dovranno depositarsi entro le ore **12,00** del secondo giorno feriale antecedente la fissata udienza, con obbligo per la cancelleria di aprire le buste entro le ore 14 dello stesso giorno di scadenza del deposito dei fogli di udienza. Ferma restando la possibilità per i procuratori delle parti di depositare entro le ore **12,00** del quarto giorno feriale antecedente la fissata udienza, un foglio d'udienza congiunto, contenente le rispettive difese.

4.2. Le note scritte depositate telematicamente ad opera delle parti, andranno denominate, a seconda degli eventi, quale "istanza generica", "precisazione delle conclusioni", "note di trattazione scritta", "note congiunte" o con il diverso evento eventualmente indicato dal giudice nel provvedimento che dispone la trattazione mediante scambio di note scritte;

4.3 Le note dovranno essere contenute entro il limite di tre pagine, in conformità al principio di sinteticità degli atti telematici (art. 16 - bis, comma 9 - octies, del decreto legge n. 179/2012 e successive modificazioni), tenuto conto della riconducibilità delle stesse note al contenuto tipicamente sintetico ed essenziale del verbale d'udienza.

4.4. Il mancato deposito delle note **equivale** alla mancata partecipazione all'udienza, e alla inerzia della parte o delle parti si applicheranno le ordinarie regole processuali (es. 181, 309, 631, 348, improcedibilità del ricorso cautelare etc.).

5. Se il fascicolo non è interamente composto da atti e documenti informatici, ma contiene anche atti e/o documenti cartacei, il giudice, con lo stesso provvedimento con cui dispone la trattazione scritta, può chiedere ai procuratori di depositare, in allegato alle note scritte, ove ne abbiano la possibilità, e non risulti oneroso per la mole dei documenti da scansionare, le copie informatiche degli atti e documenti già depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa su PCT.

5.1. Il giorno fissato per l'udienza il giudice redige il relativo verbale, dando atto del deposito delle note scritte e riservando l'emissione dei provvedimenti necessari, avuto riguardo alla natura del procedimento e al rito applicabile. In caso di udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, il giudice trattiene la causa in decisione assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica *preferibilmente* entrambi dimezzati.

In caso di mancato deposito delle memorie di tutte le parti, il giudice -per come detto - emette i provvedimenti previsti in caso di inerzia delle parti (es. 181, 309, 631, 348, improcedibilità del ricorso cautelare etc.).

5.2. Dalla data di udienza decorre il termine di legge per il deposito dell'eventuale provvedimento del giudice. Tale termine va determinato in relazione alla natura del provvedimento (sentenza o ordinanza), non essendo compatibile con questa modalità di trattazione il deposito contestuale (ordinanza resa in udienza o sentenza pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza), fermo solo restando che, relativamente alle controversie nelle quali deve essere pronunciata sentenza ex art 281 sexies e 429 c.p.c., i procuratori con istanza congiunta, valutando nell'ipotesi concreta non idonea la modalità scritta, chiedano un rinvio ad una udienza successiva per la discussione orale della causa.

5.3. La cancelleria provvede prontamente allo scarico dell'udienza sui registri;

6. Il presente protocollo opera anche per lo svolgimento delle udienze collegiali, previa visibilità integrale del fascicolo telematico da parte del relatore agli altri componenti del collegio.



7. Nelle ipotesi in cui sia fissata l'udienza per il conferimento dell'incarico al ctu il giudice, decidendo di provvedere con trattazione scritta, ove l'espletamento del mandato sia compatibile con le misure imposte dall'emergenza sanitaria o senz'altro prevedendone l'inizio dalla fine del periodo di emergenze, provvederà come sempre a far dare comunicazione ai difensori della parti del provvedimento che dispone la trattazione mediante scambio di note scritte e in esito disporrà il termine entro il quale procedere alla nomina di CTP, assegnando al consulente i consueti termini per la trasmissione della relazione alle parti, a quest'ultimi per le loro osservazioni e il successivo termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

Per il conferimento dell'incarico, il giudice potrà disporre che il CTU accetti l'incarico e presti il giuramento ai sensi dell'articolo 193 c.p.c., al momento del deposito avanti al Giudice e/o al cancelliere. Il CTU indicherà altresì nello stesso atto la data di inizio delle operazioni perita che avrà cura di comunicare personalmente ai consulenti di parte utilizzando gli indirizzi mail indicati nelle nomine depositate come al punto precedente. In via alternativa disporre che il giuramento sia prestato successivamente al momento del deposito della relazione peritale.

SVOLGIMENTO UDIENZE MEDIANTE COLLEGAMENTI DA REMOTO

1. L'udienza da remoto, sebbene ritenuta come non preferenziale, può essere disposta dal giudice per particolari udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, ma nelle quali la trattazione scritta si potrebbe rivelare inadeguata ai fini del regolare svolgimento del contraddittorio.

1.1. Per esigenze di efficiente trattazione, di disciplina di udienza e di riservatezza, la partecipazione della parte personalmente all'udienza da remoto è possibile a condizione che il collegamento avvenga dalla stessa postazione da cui è collegato il suo difensore, nel rispetto del "distanziamento sociale" previsto dalla normativa. Non sarà pertanto ammesso il collegamento da remoto della parte da postazione autonoma.

1.2. La valutazione sul fatto che l'udienza richieda o meno la presenza di soggetti diversi dai difensori va fatta in concreto ed è rimessa al giudice.

2. Le udienze da remoto sono trattate dai magistrati mediante l'applicativo Microsoft Teams, reso disponibile dal Ministero.

3. Per trattare una udienza con la modalità prevista dall'art. 83, comma 7 lettera f) D.L. 18/2020 il giudice deve emettere apposito provvedimento contenente:

a) la fissazione di specifica data e ora di udienza (eventualmente diversa da quella già fissata);

b) il link per il collegamento all'udienza tenuta a mezzo Teams;
c) l'avvertimento che, in caso di mancata partecipazione delle parti all'udienza da remoto, e previa verifica della regolare comunicazione o notificazione del provvedimento, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla legge per la mancata comparizione delle parti;

d) l'invito ai difensori a depositare, almeno il giorno prima dell'udienza, nel fascicolo telematico una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

3.1. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto a orari distinti e congruamente distanziati.

3.2. Il provvedimento di convocazione dovrà essere emesso e fatto comunicare alle parti ed eventualmente al PM con adeguato anticipo, rapportato agli incombenti di udienza e, tendenzialmente, almeno 7 giorni prima della data di udienza.


4. Il provvedimento che dispone la trattazione da remoto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.

4.1. La cancelleria aggiorna i registri inserendo tale provvedimento nel fascicolo come "**fissazione nuova udienza da remoto**" (sostituendo quella precedentemente fissata).

4.2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore potranno accedere al fascicolo informatico mediante "*richiesta di visibilità*", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

5. All'udienza come sopra fissata, il giudice, previa spedizione ai difensori, all'indirizzo di posta elettronica previamente comunicato, il link che gli consentirà, con la opzione "*partecipa ora*", di entrare nella sala di attesa virtuale e, quindi di essere ammesso dal giudice alla partecipazione all'udienza, dà atto dei luoghi da cui avviene il collegamento da remoto e dei soggetti presenti in ciascun luogo di collegamento. Dispone l'allontanamento dei soggetti non legittimati a partecipare all'udienza.

5.1. Il giudice adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione o notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento e previa verifica del regolare funzionamento del collegamento da remoto (da effettuarsi contattando i procuratori ai recapiti comunicati come sopra indicato).



5.2. Tutti i partecipanti all'udienza devono tenere attivata, per l'intera durata dell'udienza, la funzione video; il giudice disciplina l'uso della funzione audio per dare la parola ai partecipanti.

5.3. E' vietata la registrazione video e/o audio, con qualsivoglia strumento, dell'udienza.

5.4. Il giudice cura la redazione del verbale.

5.5. La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice – e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzazione successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT.

5.6. In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice rinvia l'udienza, disponendo la comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il rinvio.

5.7. Al termine dell'udienza il giudice invita i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza da remoto è avvenuto regolarmente

6. Se il fascicolo non è interamente composto da atti e documenti informatici, ma contiene anche atti e/o documenti cartacei, il giudice, può chiedere ai procuratori, ove ne abbiano la possibilità, di depositare le copie informatiche degli atti e documenti già depositati in forma cartacea.

6.1. Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisorii contestuali, previa camera di consiglio, per i quali è prevista la lettura in udienza alle parti, il giudice interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

6.2. Il provvedimento del giudice sarà lavorato dalla cancelleria, a seconda dei casi, come verbale di udienza, oppure come sentenza o ordinanza contestuale.

7. Per la convocazione dell'udienza (con scambio di note difensive e da remoto), per la redazione dei relativi verbali e l'emissione dei provvedimenti conseguenti i magistrati faranno tendenzialmente uso dei modelli resi disponibili per Consolle da DGSIA, nonché dai MAGRIF, fatta salva ogni possibilità di modificarli e adattarli alle concrete esigenze del caso.


8. Con la collaborazione del Magrif saranno organizzate sessioni di prova dell'udienza da remoto per magistrati ed avvocati.

9. Le Parti concordano sul fatto che l'eventuale (documentata) soggezione del difensore costituito (o di un suo familiare convivente o di un suo familiare affetto da grave disabilità e da esso assistito) al contagio da COVID - 19 o la sottoposizione (sua o del predetto familiare) a un periodo di quarantena (in funzione di prevenzione della diffusione di tale contagio) costituiranno causa (non imputabile al medesimo difensore) di impedimento dell'esercizio delle facoltà difensive della parte, rilevante ex art. 153, comma secondo, c.p.c. e se previamente comunicate dovranno comportare il rinvio della udienza.

10. Il presente protocollo, giusta quanto disposto dall'art. 83 D.L. n.18/2020, in corso di conversione, diventerà efficace al momento dell'adozione da parte del Presidente del Tribunale di proprio decreto contenente le ulteriori misure organizzative per il periodo successivo all'11 maggio 2020, in vista del quale è stato concluso ed è destinato a trovare applicazione e cesserà i suoi effetti alla scadenza del periodo emergenziale del 30 giugno 2020, salve proroghe dei legge.

Ragusa, 24 aprile 2020

Il Presidente della Sezione Civile (dr Massimo Pulvirenti)



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa
(Avv. Emanuela Tumino).

